



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 29-09-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.MU. - ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:20, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Presiede l'adunanza il **Dott. AMOROSI ANTONINO** nella sua qualità di PRESIDENTE

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| AMOROSI ANTONINO | P | MACARIO IRENE | P |
| DI FABRIZIO ANDREA | P | FICCA ROBERTO | P |
| DI FLORIO DI RENZO MASSIMO | P | DI RENZO ANTONIO | P |
| LAUDADIO DONATO | P | ROMANELLI ANTONIO | P |
| PASQUALE DOMENICO SALVATORE | P | MADONNA NICOLA | P |

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del Segretario **FLORIANA TAMBASCO**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **26** in data odierna; ;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale, da ultimo, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2012, è stato differito al 31 ottobre 2012;

VISTA la delibera di C.C. n. 15 del 17/7/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Lama dei Peligni ricade in area montana, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, con Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. L'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 16/2012 stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione. Pertanto fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile ai comuni contenuti nel predetto elenco allegato alla Circolare n. 9/2003;
- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- l'art.13 del regolamento comunale IMU prevede che Il Comune con deliberazione di cui all'art.9, comma 1, può istituire un'aliquota ridotta per i fabbricati locati con regolare contratto di locazione per periodi non inferiori ad un anno.

CONSIDERATO CHE:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, come per quelle assegnate al Comune di Lama dei Peligni, hanno subito nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta al taglio disposto dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune ha subito un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovuto al maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- inoltre, per effetto dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012 (cosiddetta spending review) questo Comune subirà un'ulteriore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, stimata in € 8.000,00 circa;
- in base all'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, questo Comune ha iscritto nel bilancio di previsione 2012 l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF, dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- di incrementare l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 0,14%, pari a 0,9% (con maggior introito stimato di €45.000)
- di incrementare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, dello 0,05%, pari a 0,45% (con maggior introito pari ad €9.000);
- di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- di confermare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
- di confermare l'aliquota base dello 0,76% per i fabbricati locati con regolare contratto di locazione per periodi non inferiori ad un anno, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, del regolamento IMU, secondo le norme previste nell'art. medesimo.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli 6 e contrari 3 (minoranza)

DELIBERA

- 1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:
 - aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,9 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,45%;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;
 - aliquota base dello 0,76% per i fabbricati locati con regolare contratto di locazione per periodi non inferiori ad un anno, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, del regolamento IMU.
 - di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad Euro 200,00;
- 2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Inoltre, con separata votazione, con voti favorevoli 6 e contrari 3 (minoranza),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. ANTONINO AMOROSI

IL SEGRETARIO CAPO
F.to FLORIANA TAMBASCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 01-10-2012 al n. 406 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 01-10-2012

Il Segretario Comunale
F.to FLORIANA TAMBASCO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale
FLORIANA TAMBASCO